



Ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato

(OCPTA)

Commento alle disposizioni dell'ordinanza

Versione del 1 febbraio 2018

Articolo 1

In virtù dell'articolo 17e capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), il DATEC stabilisce i termini per l'avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato. Questi termini valgono per i programmi d'agglomerato a partire dalla terza generazione (termine di esecuzione di sei anni come disposizione transitoria) e dalla quarta generazione (termine di esecuzione di quattro anni).

L'esecuzione di un progetto di costruzione inizia con l'avvio dei lavori, che l'ente responsabile è tenuto a comunicare alla Confederazione. Se i lavori di costruzione non iniziano entro il termine di esecuzione stabilito, si estingue il diritto al versamento dei contributi federali previsti dal Parlamento per un provvedimento del programma d'agglomerato (cfr. art. 17e cpv. 2 secondo periodo LUMin). Ciò vale anche per i provvedimenti di cui all'articolo 21a dell'ordinanza del 7 novembre 2007² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin). Gli altri mezzi rimasti nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)³ possono essere dunque impiegati per altri progetti e per altre misure secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA).

Per garantire un'applicazione uniforme, i termini di esecuzione del capoverso 1 di questo articolo e il loro inizio devono applicarsi in egual misura a tutti i tipi di provvedimento (ovvero anche ai provvedimenti parziali di un provvedimento o di un pacchetto di provvedimenti nonché ai provvedimenti beneficiari di contributi federali forfettari). L'ente responsabile deve fornire la prova che il termine di esecuzione è stato rispettato.

Capoverso 1

In virtù dell'articolo 17e capoverso 2 LUMin, il termine per l'avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione è di sei anni come disposizione transitoria per i programmi d'agglomerato di terza generazione, mentre è di quattro anni per i programmi d'agglomerato a partire dalla quarta generazione. Il termine è rispettato se prima della sua scadenza è iniziata l'esecuzione dei progetti di costruzione e sono stati avviati i lavori.

I dubbi nei confronti di un termine di esecuzione di quattro anni manifestati in sede di consultazione sono comprensibili. Tuttavia, i seguenti motivi depongono a sfavore di un termine generale di sei anni o – come vivamente raccomandato in sede di consultazione – di otto anni.

- Con l'entrata in vigore della LFOSTRA, il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato è diventato un compito permanente. D'ora in poi, gli enti responsabili potranno presentare un programma d'agglomerato ogni quattro anni. A riguardo, tuttavia, è possibile presentare soltanto una richiesta di cofinanziamento per provvedimenti pronti per essere realizzati e il cui finanziamento è assicurato; si garantisce in questo modo un impiego più efficiente dei mezzi del FOSTRA.
- Se a un ente responsabile servono otto anni per avviare l'esecuzione di un progetto di costruzione, sostanzialmente tutto fa supporre che un progetto di costruzione sia stato presentato quando ancora non era pronto per essere realizzato e/o il relativo finanziamento non era ancora assicurato. Secondo il metodo di valutazione impiegato, si tratta in questo caso di un provvedimento della lista B.
- Per i progetti di costruzione la cui esecuzione è stata avviata entro il termine previsto dal capoverso 1 esiste dunque la possibilità di presentarli nuovamente come provvedimento nell'ambito di programmi d'agglomerato di una successiva generazione e di chiedere nuovamente un corrispondente cofinanziamento della Confederazione.
- Nel caso di un termine di quattro anni, i provvedimenti che sono stati concordati con una convenzione sulle prestazioni della generazione x, ma la cui esecuzione non si è potuta avviare entro il

¹ RS 725.116.2

² RS 725.116.21

³ FF 2016 6825

termine stabilito, possono essere presentati nuovamente nel programma d'agglomerato della generazione x più due generazioni. A tal riguardo occorre osservare che, nel caso di un termine di esecuzione di sei o di otto anni, sarebbe possibile una nuova presentazione solo nella generazione x più tre generazioni. Quest'ultima potrebbe non corrispondere a quanto auspicato dagli enti responsabili, che vogliono ripresentare il prima possibile nell'ambito di un nuovo programma d'agglomerato i provvedimenti che non sono ancora stati realizzati.

- Inoltre il DATEC reputa che un termine di esecuzione di otto anni, allungherebbe il tempo per la concezione dei differenti programmi d'agglomerato e nuocerebbe alla continuità della pianificazione.
- Infine, secondo la Confederazione, nel limite del possibile occorre evitare che diverse generazioni di convenzioni sulle prestazioni si accavallino cronologicamente.

Per questi motivi, il termine per i programmi d'agglomerato a partire dalla quarta generazione deve in genere continuare a limitarsi a quattro anni. Si tiene conto tuttavia della richiesta dei partecipanti alla consultazione, con la possibilità di concedere un unico termine supplementare di quattro anni in casi eccezionali debitamente motivati (art. 1 cpv. 2) e con una regolamentazione sulla sospensione dei termini (art. 1 cpv. 3).

L'inizio della decorrenza del termine tre mesi dopo l'approvazione del relativo decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato, permette di far coincidere in un unico momento l'inizio del decorso del termine di esecuzione. Se non si stipulasse ogni volta una convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 24 OUMin, il termine di esecuzione per ciascun agglomerato potrebbe iniziare in un altro momento. Ciò comporterebbe un onere supplementare per verificare il rispetto dei termini. Inoltre, dopo l'emanazione del decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato, non si potrebbe garantire un'esecuzione quanto più rapida possibile dei progetti di costruzione poiché in genere le convenzioni sulle prestazioni sono sottoscritte solo qualche tempo dopo l'approvazione del suddetto decreto federale.

Capoverso 2

I provvedimenti per cui si chiede un cofinanziamento della Confederazione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato devono essere pronti per essere realizzati e il loro finanziamento deve essere assicurato al momento della presentazione della domanda, in modo tale che i lavori di costruzione possano essere avviati entro il termine di esecuzione sancito al capoverso 1. In casi eccezionali debitamente motivati, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) può tuttavia concedere un unico termine supplementare di quattro anni. Un termine supplementare concesso è sospeso in caso di applicazione del capoverso 3. Per i provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin non sono concessi termini supplementari (cfr. art. 1 cpv. 4).

I casi eccezionali che portano a concedere un unico termine supplementare di quattro anni devono essere debitamente motivati. Una possibile motivazione potrebbe essere un ritardo nell'inizio dell'esecuzione di un progetto di costruzione di cui non è causa né l'ente responsabile del programma d'agglomerato, né l'ente competente per l'attuazione. Per concedere un termine supplementare si considerano in particolare i ritardi derivanti da una necessità di coordinamento dei progetti di costruzione interessati con la pianificazione della Confederazione o degli Stati esteri o provocati da eventi naturali straordinari.

Si può inoltre concedere un unico termine supplementare di quattro anni a provvedimenti centrali di un programma d'agglomerato. Essi devono riguardare un progetto di costruzione complesso, la cui esecuzione non può iniziare entro il termine di esecuzione di cui al capoverso 1 per dei motivi giustificati. Si parla di provvedimento centrale quando esso assume una funzione chiave per migliorare il sistema dei trasporti per l'intero agglomerato o per una parte significativa di esso. Sono considerati complessi per esempio i provvedimenti per i quali è obbligatoriamente necessaria una votazione popolare o che comprendono ingenti progetti che attraversano i confini cantonali o nazionali.

La modifica o il raggruppamento di provvedimenti in linea di principio non giustifica la concessione di un termine supplementare. Le modifiche e i raggruppamenti di provvedimenti sono solitamente necessari a causa della presentazione di provvedimenti che non sono pronti per essere realizzati e/o il cui finanziamento non è assicurato. Nel caso in cui si modificano o si raggruppano provvedimenti, essi possono

essere presentati nuovamente in una generazione successiva di programmi d'agglomerato, purché l'inizio della costruzione non sia possibile entro il termine di cui al capoverso 1.

Il termine supplementare è concesso solo per singoli provvedimenti e non per l'intero programma d'agglomerato. L'ente responsabile deve fornire per iscritto all'ARE i motivi che impediscono di avviare entro il termine stabilito l'esecuzione dei progetti di costruzione legati a tali provvedimenti. In caso di ritardo nell'esecuzione di un provvedimento centrale, deve illustrarne brevemente la funzione chiave per il sistema dei trasporti e la complessità del progetto di costruzione.

La domanda di concedere un unico termine supplementare di quattro anni deve essere presentata all'ARE al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di esecuzione di cui al capoverso 1. L'ARE comunica per iscritto all'ente responsabile interessato la decisione in merito alla concessione del termine supplementare richiesto.

Capoverso 3

La decorrenza dei termini è sospesa durante una procedura di ricorso (p. es. opposizione con funzione di rimedio giuridico, ricorso, ecc.) per i provvedimenti interessati da tale procedura. Lo stesso vale in caso di riuscita formale di un referendum facoltativo contro un provvedimento. Il termine di cui al capoverso 1 per i provvedimenti interessati dalla sospensione della decorrenza dei termini scade dunque in un secondo tempo rispetto a quello per gli altri provvedimenti del rispettivo programma d'agglomerato. Il termine continua a decorrere fino al passaggio in giudicato di una decisione nell'ambito della procedura di ricorso o di referendum.

Sia nel caso della procedura di ricorso, sia nel caso del referendum facoltativo, si tratta di ritardi che non sono prevedibili e che l'ente responsabile del programma d'agglomerato o l'ente competente per l'attuazione non possono influenzare. D'altra parte, una votazione popolare obbligatoria è prevedibile per gli enti responsabili e non comporta pertanto una sospensione della decorrenza dei termini.

Su domanda dell'ente responsabile, la sospensione della decorrenza dei termini può essere estesa anche ai provvedimenti che dipendono direttamente dai provvedimenti che sono interessati in prima battuta dalla sospensione. Vi è una dipendenza di questo tipo se l'attuazione dei provvedimenti in questione sembra funzionale solo se si possono attuare anche i provvedimenti interessati dalla procedura di ricorso o dal referendum facoltativo. Questa dipendenza deve essere brevemente motivata.

La sospensione della decorrenza dei termini non vale ovviamente per tutti i provvedimenti di un programma d'agglomerato, bensì solo per i provvedimenti (o parti di essi) che sono interessati dalla procedura di ricorso. L'ente responsabile deve comunicare ogni volta per iscritto all'ARE sia l'inizio sia la fine della sospensione dei termini entro due mesi dall'avvio della procedura di ricorso o dalla riuscita formale del referendum facoltativo o dopo il passaggio in giudicato della decisione. Altrettanto vale nel caso di una possibile estensione della sospensione dei termini ad altri provvedimenti che dipendono direttamente dai provvedimenti interessati dalla sospensione dei termini. Non è sufficiente una comunicazione nell'ambito del reporting sull'attuazione.

Capoverso 4

I provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin (provvedimenti beneficiari di contributi federali forfetari), sono provvedimenti di minore entità il cui cofinanziamento da parte della Confederazione avviene sulla base della qualità della concezione della rispettiva categoria di provvedimento e dei costi standardizzati per unità di prestazione. L'ente responsabile può utilizzare i contributi federali previsti anche per altri provvedimenti beneficiari di contributi federali forfetari, purché i provvedimenti sostitutivi soddisfino i requisiti legali: tali provvedimenti sostitutivi devono essere dunque ascrivibili a una delle categorie di cui all'articolo 21a OUMin e per i quali i costi d'investimento nel programma d'agglomerato non superano i 5 milioni di franchi (art. 21a cpv. 2 OUMin; art. 2 OCPTA) e il nuovo provvedimento deve allinearsi alla concezione contenuta nel programma d'agglomerato (art. 21a cpv. 3 OUMin). Data questa ampliata possibilità d'impiego del contributo federale forfetario, non si può partire dal presupposto che un provvedimento di cui all'articolo 21a OUMin dipenda direttamente da un provvedimento interessato da una sospensione dei termini. Infine, grazie alla creazione del FOSTRA come fondo illimitato, i progetti di

costruzione possono essere presentati di nuovo come provvedimenti di un programma d'agglomerato di una generazione successiva per ottenere un corrispondente cofinanziamento dalla Confederazione. In queste circostanze si giustifica il fatto di non utilizzare i capoversi 2 (concessione di un unico termine supplementare di quattro anni) e 3 (sospensione della decorrenza dei termini) nel caso di provvedimenti beneficiari di contributi federali forfettari.

Articolo 2

In questa disposizione il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, sulla base dell'articolo 21a capoverso 2 OUMin fissa l'ammontare dei costi d'investimento per i provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin, che beneficiano di contributi federali forfettari. Il limite di costo ammonta a 5 milioni di franchi, imposta sul valore aggiunto e rincarato esclusi.

Articolo 3

In virtù dell'articolo 21a capoverso 3 OUMin, la presente ordinanza contiene ora disposizioni che devono essere rispettate per il calcolo dei contributi federali forfettari per le misure menzionate nell'articolo 21a OUMin. Questi contributi sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione con una possibile detrazione a causa della qualità concettuale della singola categoria di provvedimento. La Confederazione partecipa all'importo che ne risulta secondo l'aliquota di contribuzione fissata per l'agglomerato in questione nel corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato.

Capoverso 1

L'impiego di costi standardizzati per unità di prestazione permette una forfetizzazione del calcolo dei contributi federali per i provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin. Questi costi includono già l'imposta sul valore aggiunto e il rincarato. Le unità di prestazione sono in particolare metri lineari, metri quadrati, numero di unità o nodi.

Capoverso 2

Per le categorie di cui all'articolo 21a capoverso 1 OUMin (traffico lento [lett. a], riqualifica e sicurezza dello spazio stradale [lett. b], gestione del sistema dei trasporti [lett. c] o riqualifica di fermate di tram e autobus [lett. d]) la Confederazione fissa i costi massimi standardizzati. Tali costi sono stabiliti considerando dieci provvedimenti cofinanziabili comparabili, per i quali sono stati presentati i costi d'investimento più elevati nei programmi d'agglomerato di una singola generazione. Inoltre si considerano anche circostanze particolari e si creano sottocategorie.

Se, per un provvedimento di una categoria, un programma d'agglomerato della stessa generazione contiene costi d'investimento per unità di prestazione inferiori rispetto ai costi massimi standardizzati fissati a tal fine, allora essi si utilizzano per calcolare i costi per unità di prestazione indicati dall'agglomerato. I costi standardizzati per unità di prestazione per i provvedimenti della stessa categoria si ottengono dalla somma dei singoli costi considerati (costi massimi standardizzati [qualora i costi documentati nei programmi d'agglomerato siano superiori] + costi documentati inferiori) divisa per il numero di unità di prestazione indicate.

I costi massimi standardizzati per unità di prestazione utilizzabili per una generazione di programmi d'agglomerato e i dettagli sull'impiego del metodo saranno presentati nel rapporto esplicativo che sarà pubblicato concernente la procedura d'esame del rispettivo programma d'agglomerato.

Capoverso 3

Il calcolo dei contributi federali forfettari si basa, oltre che sui costi standardizzati per unità di prestazione, sulla qualità concettuale della singola categoria di provvedimento (cfr. art. 21a cpv. 3 OUMin).

Quando si valuta la concezione, nell'ambito dell'analisi complessiva si considererà il grado di integrazione territoriale e sistemica dei provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin nella pianificazione globale dei trasporti, nonché il loro effetto sul rispettivo programma d'agglomerato. A seconda del grado e dell'effetto, i costi standardizzati potranno essere ridotti del cinque, dieci o quindici per cento rispetto all'importo calcolato secondo l'articolo 3 capoverso 2.

Capoverso 4

L'aliquota di contribuzione della Confederazione ai programmi d'agglomerato varia tra il 30 e il 50 per cento. Ciò vale anche per i provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin (cfr. art. 22 OUMin). Pertanto, anche per calcolare i contributi federali forfettari, occorre considerare la percentuale fissata per l'agglomerato in questione nel corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato.